

2025

SCHEDA n. 16/2025

LEGGE N.199

Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2026

Pubblicata su G.U.301 del 30 dicembre 2025



CISL
SCUOLA



Commi 3 - 4

Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

I commi riducono **dal 35 al 33** per cento la seconda aliquota dell'IRPEF, prevedendo, altresì, un meccanismo automatico diretto a **neutralizzare il** beneficio stesso per i **redditi complessivi superiori a 200.000 euro**.

Il sistema progressivo delle aliquote, per il 2026, sarà così costituito:

- fino a 28 mila euro, aliquota del 23%;
- da 28 mila euro e fino a 50 mila euro, aliquota del 33% (prima era 35%);
- oltre 50 mila euro, aliquota del 43%.

Tale misura, calata sul **personale della scuola** e nell'ipotesi di reddito complessivo coincidente con quello da lavoro dipendente, comporta una riduzione del carico di imposte per:

- funzionari ed elevate qualificazioni (con anzianità superiori a 9 anni);
- docenti di scuola dell'infanzia/primaria (con anzianità superiori a 21 anni);
- docenti diplomati II grado (con anzianità superiori a 21 anni);
- docenti scuola secondaria I grado (con anzianità superiori 15 anni);
- docenti scuola secondaria II grado (con anzianità superiori a 15 anni).

Il beneficio massimo può essere di **440 euro annui** ed è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro.

Inoltre, **al fine di neutralizzare il beneficio della minore imposta per i redditi complessivi superiori a 200.000 euro**, l'ammontare delle detrazioni dall'imposta linda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione a:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.



Commi 162 – 163

Ape sociale

Le disposizioni prevedono la proroga al 31/12/2026 del trattamento relativo all'APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti.

L'APE sociale consiste in una indennità, pari all'importo della rata mensile della pensione che spetterebbe al momento dell'accesso (al massimo di 1.500 euro). È corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi, a favore, **tra gli altri**, dei seguenti soggetti:

- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settanta anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancati;



- persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;
- lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi sette anni **attività lavorative gravose**. Per la scuola, sono considerati lavori gravosi quelli dei docenti di scuola dell'infanzia (codice ISTAT 2.6.4.2) e primaria (codice ISTAT 2.6.4).

Per le donne, i requisiti di anzianità contributiva prevista sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.



2

Commi 185 – 193 e 197 – 198

Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici

Incremento dell'età pensionabile

Le disposizioni intervengono in **materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi** di accesso al pensionamento per adeguarli agli incrementi della speranza di vita, stabilita ogni due anni. **L'incremento sarà applicato nella misura di un mese limitatamente al 2027**, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi.

Sono **esclusi dall'applicazione dell'incremento** del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata purché al momento del pensionamento non godano già della cosiddetta APE sociale:

- i lavoratori che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, **attività lavorative gravose** con una anzianità contributiva pari a almeno 30 anni;
- i lavoratori precoci, con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età, che svolgono attività gravose o usuranti con almeno 30 anni di anzianità contributiva.



Termini di decorrenza per la corresponsione del trattamento di fine rapporto

Innanzitutto, si prevede che, per il personale delle amministrazioni pubbliche, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio (TFS/TFR) decorra non dal collocamento a riposo ma **dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto al pensionamento** a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto, comprensivo dell'ulteriore incremento di 3 mesi.

A decorrere dal 2027, **si riduce da 12 a 9 mesi il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio (TFS/TFR) nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio** (o per collocamento a riposo d'ufficio).



Comma 194

Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato

Anche i lavoratori che nell'anno 2026 matureranno il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva potranno richiedere al datore di lavoro di corrispondere a proprio favore, l'importo della quota di contribuzione alla gestione pensionistica a carico del medesimo dipendente, con conseguente esclusione del versamento e dell'accrédito sia di tale quota che di quella a carico del datore di lavoro.

Si tratta di una estensione dell'incentivo già previsto per il 2025.

Comma 195

Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato

La disposizione abroga la previsione che, dal 1° gennaio 2025, aveva riconosciuto ai lavoratori con primo versamento contributivo successivo al 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore della rendita delle forme pensionistiche di previdenza complementare al fine del raggiungimento dell'importo dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale, in caso di opzione per la prestazione complementare in forma di rendita.

Commi 201 – 202

Disposizioni in materia di previdenza complementare

Viene elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare. Il limite di deducibilità viene incrementato dagli attuali 5.164,57 euro annui ai 5.300,00 euro annui. Il beneficio della deducibilità riguarda sia i contributi volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi.

Commi 206 – 207

Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con due o più figli

Nella manovra 2026 rimane e, anzi, viene ampliato, il sostegno alle madri lavoratrici (cosiddetto "Bonus mamme"). Questo contributo è rivolto alle lavoratrici con due o più figli, dipendenti o autonome (escluse le lavoratrici domestiche), fino al compimento del decimo anno d'età del figlio più piccolo, o fino al compimento del 18° se si hanno da tre figli in su. La misura però prevede anche un limite di reddito annuo: non deve essere superiore a 40mila euro. In





particolare, la legge di bilancio per il 2026 ha alzato l'assegno di 20 euro, portandolo a 60 euro (dai 40 precedenti) per ogni donna lavoratrice che abbia i requisiti, e per ogni mese lavorato, fino quindi a 720 euro annui. La somma sarà versata in una soluzione unica a dicembre e non rientra nella base imponibile.

Commi 214 – 218

Incentivi per la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro per alcune categorie di soggetti

A partire dal 1° gennaio 2026, alle lavoratrici e ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o nella rimodulazione della % di lavoro in caso di contratto già a tempo parziale, che determina una riduzione dell'orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali.

Commi 219 – 220

Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni

La disposizione, modificando l'art.32 del Decreto legislativo 151/2001, estende l'ambito di applicazione dei **congedi parentali** dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati); dal 2026 sarà possibile richiedere il congedo parentale anche con riferimento ai figli di età **compresa tra i 12 e i 14 anni** (in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché al dodicesimo anno). Analogia estensione fino al 14° anno di età del bambino viene prevista **per il prolungamento del congedo** (art.33 del Decreto legislativo 151/2001), fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore ai tre anni per ogni minore in situazione di gravità. Nulla è innovato circa il trattamento economico del congedo.

Le disposizioni intervengono anche, modificandola, sulla **disciplina dei congedi per malattia dei figli di età superiore a tre anni**. Sarà, infatti, possibile fruire di **dieci giorni** annui per malattia del figlio (di età superiore ai tre anni) fino al compimento del **14° anno di vita** del bambino (non più fino all'8°).



Comma 233

Fondo per incentivare e sostenere attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado in materia di violenza contro le donne, di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco)

La legge di bilancio istituisce un fondo da ripartire tra i Comuni, con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per



l'erogazione di contributi in favore delle **scuole secondarie di primo e secondo grado**, finalizzato a sostenere e incentivare attività educative in materia di contrasto della violenza contro le donne nonché di pari opportunità, diritto all'integrità fisica e rispetto reciproco.

Comma 237

Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici

Per il periodo relativo all'anno 2026, viene introdotta, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali **pari al 15%**, con riferimento al trattamento economico accessorio fino a un limite massimo del relativo imponibile **pari a 800 euro**.



Commi 515 – 517

Misure in materia di istruzione

Per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni **su posto comune** nelle istituzioni scolastiche della **scuola secondaria di I e di II grado**, i dirigenti scolastici **devono** provvedere, salvo motivate esigenze di natura didattica, con il personale docente dell'organico dell'autonomia. Il docente impiegato in gradi di istruzione inferiore conserva, comunque, il trattamento stipendiiale del grado di istruzione di appartenenza.



Per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni **su posto comune** nella **scuola primaria** e per quelle di **sostegno per tutti i gradi di istruzione** il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e quindi non ha l'obbligo, di ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia.

Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al **monitoraggio quadrimestrale** delle assenze del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, posti comuni e posti di sostegno e profilo professionale, delle relative **modalità di sostituzione**, con indicazione della **durata dell'assenza** e della sostituzione e delle **spese per supplenze brevi** e saltuarie, comunicandone i risultati al MEF entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadriennio.

Il comma 517 prevede che gli **eventuali risparmi** di spesa relativi all'anno in corso rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/25, **possono** essere destinati all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), in misura non superiore al **dieci per cento** del Fondo stesso, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, **tenuto conto**:





- dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie;
- degli esiti del monitoraggio;
- dei risultati dei piani di analisi e valutazione della spesa.

Comma 518

Fondo per il sostentamento delle spese per l'acquisto di libri scolastici

Viene istituito, nelle disponibilità del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni a decorrere dall'anno 2026 da destinare ai Comuni individuati con apposito decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'erogazione di contributi a favore delle famiglie con indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro per il sostentamento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali e destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

6

Comma 519

Contributo agli studenti frequentanti una scuola paritaria

Il Ministero dell'istruzione e del merito riconosce, nell'anno 2026, alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro, un contributo fino a euro 1.500 per studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado. La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nel limite di 20 milioni di euro. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione e i limiti del contributo da riconoscere alle famiglie tenuto conto delle somme riconosciute alle diverse Regioni.

Comma 520 - 526

Organico dell'autonomia

La disposizione relativa al comma 520 stabilisce che l'organico dell'autonomia non sia più definito su base pluriennale (triennale) ma **annualmente**, con decreto ministeriale. È comunque consentita, all'interno del decreto annuale, una programmazione pluriennale di massima per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento nonché, a **decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, l'eventuale distribuzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del DM n. 176 del 1° luglio 2022, dell'organico dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale.**

Il comma 521 elimina, di conseguenza, il riferimento al carattere "triennale" dell'organico dell'autonomia alla norma che consente che, con D.P.C.M., possano essere rimodulate le riduzioni riferite al personale docente dell'organico dell'autonomia.





Viene, inoltre, stabilito **l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza unificata** per l'adozione del decreto di definizione dell'organico. Ricordiamo che, fino all'anno scolastico 2025/26, con decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito:

- è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno nonché quello in servizio a tempo indeterminato, distintamente per Regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, di sostegno e di potenziamento sulla base del quale è rimodulato il fabbisogno del personale;
- sono definiti il numero delle classi IV° e V° della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento;
- è rilevato il numero delle classi in deroga attivate;
- sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana pari almeno al livello A2 del QCER, pari o superiore al 20% degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.

Ora la disposizione inserisce il riferimento alla Conferenza unificata, per cui il decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito sarà adottato, oltre che di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sentita la **Conferenza unificata**. Inoltre, si specifica che il decreto annuale sugli organici è da adottare, **di norma**, entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento.

Il comma 522 interviene sulla disposizione che prescrive che, a decorrere dall'anno 2026, con il decreto degli organici, sono rilevati anche il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia distinti per posti comuni, del potenziamento e di sostegno che sono ridotti in applicazione dell'art 16-ter del decreto legislativo 59/2017 (necessari al finanziamento del docente stabilmente incentivato). La Legge di bilancio stabilisce invece che per garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, **non si dà luogo alla rilevazione della rimodulazione dell'organico ove la stessa avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento** dell'offerta formativa.

Il comma 523 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/27, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici può essere definito anche con il decreto annuale degli organici (oltre che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Il comma 524 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2026/27, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA **sia determinata annualmente**.





Il comma 525 riguarda i docenti di Italiano per stranieri (classe di concorso A-23) destinati alle classi composte da un numero pari superiore al 20% di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER. Tali docenti, se impiegati in gradi di istruzione inferiori mantengono il trattamento economico del grado di istruzione di appartenenza.

Infine, il comma 526 stabilisce che, **limitatamente all'anno scolastico 2025/26**, sono fatte salve le procedure e **le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria** del personale docente, educativo e ATA già disposte per l'a.s.2025/26. La disposizione si è resa necessaria a causa della mancata certificazione del contratto sulla mobilità da parte degli Organi di controllo.



Comma 527 – 528

Immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici

Il comma 527 dispone che le immissioni in ruolo dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici bandito ai sensi del decreto n. 194 del 2022 sono effettuate **fino al suo esaurimento**. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60% dei posti annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito nel 2022 **fino al suo esaurimento** e, successivamente, per una quota fino al 40%, attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM 107/2023, fino al suo esaurimento.

Viene soppresso l'ultimo periodo del comma 11-septies del decreto-legge 198/2022 che prevedeva di restituire, in occasione di un successivo concorso, le assunzioni dalla procedura di cui al DM 107/2023 in caso di esaurimento delle graduatorie del concorso ordinario.

Viene altresì eliminata la disposizione che prevedeva il recupero a favore del concorso ordinario dei posti utilizzati per le immissioni in ruolo 2024/2025 effettuate attingendo dalla graduatoria della procedura riservata DM 107/2023 in attesa della conclusione del concorso ordinario.

Il comma 528 dispone che le **graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del 18 dicembre 2023 sono integrate con gli idonei** utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti sul 60% dei posti annualmente vacanti e disponibili fino ad esaurimento.

Comma 538 - 541

Bonus “Valore cultura”

La disposizione istituisce un bonus elettronico denominato **“Bonus valore cultura”**, finalizzato all’acquisto di materiali e prodotti culturali, riconosciuto ai giovani che, a partire dall’anno 2026, hanno conseguito, non oltre l’anno di



compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati. Il “Bonus valore cultura”, dal primo gennaio 2027, sostituirà la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”.

Il bonus è concesso nel rispetto del limite massimo di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novembre 2026, sono definiti gli importi nominali, i criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus.

Commi 706 – 711

Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 68/2011 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità

Il comma 706 dispone che, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, sono definiti i livelli essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva. Il successivo comma 707 specifica che compito del LEP sarà quello di garantire un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione. A tale proposito, costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili, in misura corrispondente a quanto previsto nel PEI. Sono, inoltre, componenti fondamentali del LEP l’impiego di personale in possesso del profilo professionale specifico (assistente per l’autonomia e la comunicazione) e il rispetto degli standard qualitativi individuati dal decreto legislativo 66/2017.

Il comma 708 dispone che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti sia aggiornato con in dati raccolti dal Ministero dell’istruzione e del merito attraverso il sistema SIDI.

Il comma 709 stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro di cui sopra, **quali misure propedeutiche all’implementazione del LEP** finalizzate a favorire l’attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è **individuato uno specifico obiettivo di servizio** teso a garantire l’avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. Di conseguenza, **tutti gli enti territoriali** nel cui territorio sono situati plessi scolastici ove siano iscritti alunni con disabilità in età evolutiva, assicurano l’erogazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, **garantendo**



una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite.

La relazione tecnica evidenzia che tenuto conto delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione e nel Fondo equità e livello dei servizi – i due strumenti di finanziamento dell'iniziativa - e del numero di alunni certificati (**243.840** nel I ciclo e **95.635** nel II ciclo di istruzione), il servizio di assistenza agli studenti, sulla base dei dati del 2025, potrà essere garantito per una media annua non inferiore a **50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo/ora pari a 20 euro.**

10

Commi 712 – 714

Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 68/2011

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria sono fatti salvi i LEP previsti dal decreto legislativo 68/2012 (articolo 7) relativi alla concessione delle borse di studio. Vengono, in coerenza, incrementate le risorse del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di un importo pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Comma 717

Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci

In seguito agli esiti di un monitoraggio, viene ridotto il limite di spesa entro il quale ai lavoratori precoci viene riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto (pari a 41 anni di servizio). Si tratta dei lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria e rientrino in una categoria di quelle individuate dalla legge 232/2016.

Commi 723 – 724

Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e modalità di informazioni sui congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere all’INPS l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei propri dipendenti (o dei soggetti assistiti) che fruiscono dei permessi retribuiti di cui all’art.33, commi 2,6 e 6 della Legge 104/1992.

Le medesime Amministrazioni inseriscono nelle denunce mensili le informazioni relative al permesso o congedo fruito e al soggetto per il quale sia stato riconosciuto il medesimo permesso o congedo.



**Comma 813****Fondo per il contrasto del cyberbullismo**

La legge 231/2021 ha istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo finalizzato alla realizzazione di azioni dirette a prevenire e contrastare il fenomeno. Tali obiettivi devono essere raggiunti mediante azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela e educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Tale fondo aveva una dotazione originaria di 2 milioni. La legge di bilancio per il 2026 stanzia, a partire dal 2026, incrementa il fondo stesso di ulteriori 2 milioni.

Comma 883**Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere**

La disposizione prevede una spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell'INDIRE finalizzati al potenziamento dei percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto di ogni forma di violenza di genere.